

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, "Provvedimento autorizzatorio unico regionale" per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Cava Filucchia 1, Comune di Stazzema, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale per progetto di coltivazione.

VERBALE

In data odierna, 7 aprile 2022, alle ore 10.00 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all'intervento in oggetto;

premesso che

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

Comune di Stazzema

Unione dei Comuni della Versilia

Provincia di Lucca

Regione Toscana

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

ARPAT Dipartimento di Lucca

AUSL Toscana Nord Ovest

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nullaosta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

Amministrazioni	parere e/o autorizzazione
Comune di Stazzema	Autorizzazione all'esercizio della attività estrattiva Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica Nulla osta impatto acustico
Unione dei Comuni della Versilia	Autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica
Provincia di Lucca	Parere di conformità ai propri strumenti pianificato- ri
Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale	Parere di conformità al proprio piano
Regione Toscana	Autorizzazione alle emissioni diffuse Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti altre autorizzazioni di competenza
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara	

ARPAT Dipartimento di Lucca	Contributo istruttorio in materia ambientale
AUSL Toscana Nord Ovest	Contributo istruttorio in materia ambientale Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Parco Regionale delle Alpi Apuane	Pronuncia di Compatibilità Ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla Osta del Parco Autorizzazione idrogeologica

Precisato che

le Amministrazioni partecipanti alla presente conferenza sono le seguenti:

Comune di Stazzema	dott. ing. Arianna Corfini	
Vedi parere reso in conferenza		
Unione Comuni della Versilia	dott. ing. Francesco Vettori	
Vedi parere reso in conferenza e nel contributo inviato)	
Regione Toscana	Inviata nota	
Vedi parere reso nel contributo inviato		
AUSL Toscana Nord Ovest	dott. geol. Maria Laura Bianchi	
Vedi parere reso in conferenza		
ARPAT Dipartimento di Lucca	dott.ssa Maria Letizia Franchi	
	dott. geol. Giovanni Menga	
Vedi parere reso in conferenza e nel contributo inviato		
Autorità di Bacino Appennino Settentrionale	Inviata nota	
Vedi parere reso nel contributo inviato		
Parco Regionale delle Alpi Apuane	dott. arch. Raffaello Puccini	
Vedi parere reso in conferenza dei servizi		

la conferenza dei servizi

Premesso che:

Partecipa alla presente conferenza telematica il dott. geol. Vinicio Lorenzoni in qualità di professionista incaricato in rappresentanza della ditta proponente.

000

Il **Professionista incaricato** illustra il progetto di coltivazione.

Seguono le considerazioni e osservazioni delle amministrazioni interessate presenti alla conferenza:

Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane comunica che sono pervenuti i seguenti contributi:

- 1. contributo di ARPAT Dipartimento di Lucca con cui si chiedono chiarimenti;
- 2. contributo della Unione dei Comuni Versilia con cui si chiedono integrazioni;
- 3. contributo della Autorità di Bacino Appennino Settentrionale;
- 4. contributo della Regione Toscana con cui si esprime parere favorevole a condizione che vengano rispettate le prescrizioni eventualmente impartite da ARPAT;

Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane osserva inoltre quanto segue:

1. da un confronto con le foto aree risulta che dall'inizio dell'attività le cave Filucchia 1 e 2 hanno trasformato una superficie di bosco considerevole, circa 4000 mq, a cui si aggiungono, per lo stesso bacino, quelli autorizzati alla Noce del Cardoso (per i quali richiedente ha optato per il

rimboschimento compensativo). Considerando che il bosco è cartografato come habitat di direttiva (9260), che la trasformazione è continua e che le cave sono in ZSC, si chiede:

- una verifica in merito alla complessiva area boschiva trasformata nel corso dei diversi piani di coltivazione e relative varianti approvati a far data dalla prima attivazione della cava e ad adeguarsi all'art. 44 della L.R Forestale 39/2000 (rimboschimento compensativo)
- un aggiornamento dello Studio d'Incidenza dove si definisca la percentuale di habitat trasformato prendendo in considerazione le superfici trasformate per l'intero bacino del Ficaio e prevedendo misure di mitigazione che possono essere realizzate anche in sinergia con altri siti estrattivi del bacino.

Il **Rappresentante del Comune di Stazzema**, visti gli elaborati presentati e le successive integrazioni, fa presente che alcuni elaborati riportano dati discordanti ed in particolare nell'elaborato B – relazione tecnico illustrativa al paragrafo 2.2 viene riportata una scheda informativa che riporta alcuni valori non coerenti con quanto riportato in altri elaborati:

- durata dell'autorizzazione 5 anni, ma nell'allegato C viene indicata una durata di 3 anni compreso il ripristino ambientale;
- indicazione degli OPS (volumetria di blocchi e derivati) pari a mc 2.060, ma nell'allegato C viene riportata una volumetria di mc 2.536;
- cartografia della Figura 4 a pagina 7 dell'elaborato B riporta il perimetro della nuova area oggetto di escavazione al di fuori del perimetro individuato dal PABE scheda 21 Bacino Ficaio, ricadendo in parte all'interno dell'area dei caratteri paesaggistici di cui all'art 13 delle NTA del PABE, dove non è prevista escavazione né a cielo aperto, né in sotterraneo, ma negli elaborati tecnici di progetto Tavola 10 rev.01 e nella relazione integrativa appare che tale area rientri nel perimetro del PABE.

Si chiede pertanto che venga aggiornato lo schema dell'elaborato B paragrafo 2.2 o l'elaborato C e che venga definito, anche in conferenza, da parte del tecnico della ditta Da.Vi.srl quale volumetria di materiali ornamentali (blocchi) e derivati deve essere presa in considerazione ai fini dell'autorizzazione.

Si prende atto dell'indicazione del nuovo reticolo idraulico riportato nelle tavole e della fascia di rispetto in cui non viene indicata alcuna escavazione.

Per quanto riguarda le volumetrie che vanno a costituire la resa si fa presente che nella relazione dell'elaborato C paragrafo 5 viene indicata pari al 40%, invece dai dati forniti risulta diversa in quanto il PRC della Regione Toscana definisce la resa come il rapporto dei quantitativi minimi da destinarsi esclusivamente alla trasformazione di blocchi lastre e affini e il volume commercializzabile previsto dal progetto.

Dai dati forniti risulta pertanto pari al 50% (non considerando il volume identificato come rifiuti di estrazione).

Non è presente nella documentazione inviata a codesto ente la designazione del direttore dei lavori responsabile identificata all'art. 17 comma 1 lettera l bis) della L.R. 35/2015.

Si fa inoltre presente che nell'elaborato relativo alla Valutazione impatto acustico allegata e corrispondente a quello della Cava Filucchia 2, sono presenti due refusi, ovvero al paragrafo 2.0 viene indicata la cava nella Valle della Turrite Secca ai piedi delle pendici del Monte Macina e nei documenti a pagina 11 viene riportato ilnome della società quale VA.DI.srl anziché DA.VI. srl.

La Rappresentante di ARPAT Dipartimento di Lucca come riportato nel contributo del 05/04/2022, prot n. 25716, richiede i seguenti chiarimenti:

- indicare se le aree indicate in planimetria (Tav. 2 AMD) sono aree di accumulo dei derivati dei materiali da taglio o dei rifiuti di estrazione (nel marzo 2019 si rilevava la presenza di un certo quantitativo di materiali classificati come "rifiuto di estrazione" ex DLgs 117/08) al fine della gestione delle AMD e alla verifica di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del PRC;
- indicare la tempistica di produzione e di riutilizzo dei rifiuti di estrazione, riportata nella relazione in maniera non congruente ("a fine progetto", "a poche settimane dalla produzione", "dopo pochi giorni").

Si riporta inoltre la necessità di mitigazioni al fine di ridurre la presenza di limo e sedimenti nel torrente, caratterizzato da un substrato roccioso-ciottoloso.

Si fa rilevare, infine, nella parte inerente il monitoraggio la presenza di refusi sui nomi delle cave e sulle date dei monitoraggi effettuati che dovranno essere corretti.

Il Rappresentante della Unione Comuni della Versilia comunica che al fine di rendere possibile il proseguimento dell'attività istruttoria e poter presentare la pratica alla commissione del Paesaggio si richiede

l'integrazione della relazione paesaggistica con una foto inserimento adeguato, da punti di vista sia ravvicinato che allargato, per rendere conto anche dell'inserimento nell'intorno.

Il **Rappresentante della AUSL Toscana Nord Ovest**, a seguito anche dell'esame della documentazione integrativa prodotta dalla ditta, esprime parere favorevole al progetto comprensivo del sistema di misura di stress e di monitoraggio degli spostamenti proposto nella già citata documentazione integrativa del dicembre 2021.

La Conferenza di servizi, visto quanto sopra, sospende la riunione richiedendo gli approfondimenti e la documentazione integrativa richiesta dalle varie Amministrazioni;

Alle ore 10.45 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza dei servizi. Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 7 aprile 2022

Commissione dei Nulla osta del Parco

Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali	dott. arch. Raffaello Puccini
specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologi- che, idrogeologiche e climatiche	dott.ssa geol. Anna Spazzafumo
specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valu- tazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche	

Conferenza di servizi

Comune di Stazzema	dott. ing. Arianna Corfini
ARPAT Dipartimento di Lucca	dott.ssa Maria Letizia Franchi
Unione Comuni della Versilia	dott. ing. Francesco Vettori
AUSL Toscana Nord Ovest	dott. geol. Maria Laura Bianchi
Parco Regionale delle Alpi Apuane	dott. arch. Raffaello Puccini



Unione dei Comuni della Versilia

Via Delatre, nr. 69 - <u>SERAVEZZA</u> – (LU) Tel. 0584-756275-6 Fax 0584-757192 - C.F. 94009760466 -

Prot 1267 del 11/02/2022

Al Parco Regionale Alpi Apuane

Settore Uffici Tecnici

OGGETTO: Cava Filucchia 1, ditta DA.VI. srl - Comune di Stazzema. Procedimento di Valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis del DIgs152/2006. Richiesta integrazioni.

Al fine di rendere possibile il proseguimento dell'attività istruttoria e poter presentare la pratica alla commissione del Paesaggio si richiede l'integrazione della relazione paesaggistica con un foto inserimento adeguato, da punti di vista sia ravvicinato che allargato, per rendere conto anche dell'inserimento nell'intorno.

Distinti saluti

Il responsabile Francesco Vettori

Documento firmato da: VETTORI FRANCESCO 11.02.2022 10:56:51 UTC



Direzione Ambiente e Energia Settore Miniere, autorizzazioni in materia di geotermia e bonifiche

Al Parco Regionale delle Alpi Apuane

PEC: parcoalpiapuane@pec.it

p.c. Direzione Ambiente ed Energia

Dott.Edo Bernini

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA

regionale - Dlgs 152/2006, art 27/bis.

Cava Filucchia Società: Ditta DA.VI. Srl Comune di Stazzema (LU)

Conferenza dei Servizi del 07.04.2022 ore 10:00

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24/04/2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R.40/2009.

Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni

In considerazione di quanto sopra esprimo il parere regionale in senso favorevole nel rispetto delle seguenti condizioni:

- condizioni poste attraverso gli atti ricevuti e trasmessi in allegato alla presente;

Si raccomanda altresì di tener adeguatamente conto delle eventuali valutazioni tecniche che ARPAT potrà rappresentare nella vostra confernza, alle quali il Settore Autorizzazioni ambientali ha rimandato.

Comunico inoltre che a causa di impegni sopraggiunti e non rinviabili non mi sarà possibile prendere parte alla riunione del 7/04/22 e chiedo pertanto di tener conto della presente comunicazione.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini

tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere a carattere generale del Settore Servizi Pubblici locali Prot 390785 del 21/10/2019
- parere Settore Autorizzazioni Ambientali Prot 139692 del 01/04/2022
- parere Settore Genio Civile Toscana Nord Prot 134380 del 30/03/2022
- parere Settore Sismica Prot 117281 del 21/03/2022

Il Dirigente Ing. Alessandro Fignani

AOOGRT / AD Prot. 0139692 Data 01/04/2022 ore 19:23 Classifica P.050.060.



Servizio Ambiente Ambiente - Ufficio acque, aria clima acustica e V.I.A.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione nº 2271

del 04/05/2011


Oggetto:

D.LGS. 112/98 -DPR 447/98 E S.M.I.- DITTA DA.VI SRL. STABILIMENTO DI STAZZEMA. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 269 DEL D.LGS.152/06, PARTE QUINTA. CONCLUSIONE SUB-PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Considerato il DPR 447/98 di attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 112/98, modificato dal DPR 440/00 relativo alla disciplina dell'attività degli Sportelli Unici istituiti presso i Comuni e al regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15/03/1997, n. 59;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 recante "Norme in materia ambientale" entrato in vigore il 29/04/2006, il quale ha provveduto al riordino, al coordinamento ed all'integrazione delle disposizioni legislative previgenti alla sua entrata in vigore, riguardanti le materie indicate all'art. 1 del decreto, tra le quali la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera disciplinata nella parte quinta e suoi allegati, abrogando all'art. 280, il D.P.R. 203/88;



Considerato il D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010 di "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009 n. 69" ed in particolare l'art. 3 dello stesso di modifica alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

Considerata la normativa regionale vigente in materia di emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente" che individua nelle Province, l'Autorità competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e dalle attività di cui alla parte V, del titolo I del D.Lgs. n. 152/2006 e alla relativa attività di controllo;

Vista la richiesta di parere pervenuta dalla Ditta Da.Vi. Srl con sede legale in via Fusco, 39, comune di Seravezza in data 01.03.2011 con prot. n. 417743 relativa alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006, generate dall'attività ubicata in loc. Cava Filucchia 1 Comune di Stazzema;

Considerato che nell'impianto viene effettuata l'attività di coltivazione di cava;

Considerato che, ai sensi del c. 4 lett. c) dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 l'autorizzazione stabilisce per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;

Visto il verbale della Conferenza di servizi convocata il 08.03.2011 ai sensi del c. 3 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14 e seguenti della L. n. 241/90, conservato agli atti del Servizio Ambiente della Provincia di Lucca, che prende atto ed esamina la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse e la documentazione tecnica presentata dalla Ditta in oggetto. Pertanto la Conferenza valutate le specifiche risultanze istruttorie e le posizioni espresse, determina la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse, con le misure di contenimento proposte dall'Azienda di cui all'istruttoria allegata al presente verbale nonché le prescrizioni ivi contenute previa acquisizione da parte del Servizio Ambiente della Provincia del parere favorevole espresso dal Comune di Stazzema per quanto di competenza;

Considerato che in sede di Conferenza di Servizi del 08.03.2011 il rappresentante dell'Az. USL 12 presente ai sensi dell'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/2006-parte quinta ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera diffuse;

Visto il parere favorevole per quanto di competenza, espresso dal Comune di Stazzema pervenuto in data 06.04.2011 prot. n. 65635;

Vista la L. n. 241 del 07/08/1990 e succ. mod. ed int. ed in particolare l'art. 14 e seguenti;

Ritenuto di condividere le conclusioni espresse nella Conferenza di Servizi del 08.03.2011

Ritenuto pertanto di rilasciare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del c. 2 dell'art. 281 del D.Lgs. 152/2006, derivanti dallo stabilimento ubicato in località Filucchia, Comune di Stazzema gestito dalla ditta in oggetto con sede legale in Via Fusco, 39, Comune di Seravezza, con le prescrizioni specificate di seguito;

Rilevata la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

DETERMINA

- 1) Di autorizzare ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 parte quinta, le emissioni in atmosfera non convogliate derivanti dall'impianto ubicato in Via in località Filucchia, Comune di Stazzema, gestito dalla Ditta Da.Vi. srl con sede legale in Via Fusco, 39, Comune di Seravezza, con le seguenti prescrizioni:
 - a) devono essere rispettate le prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse indicate nell'Allegato unico parte integrante e sostanziale della presente determinazione. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le misure di contenimento di cui alla parte prima dell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs 152/2006, tecnicamente realizzabili;
- 2) Di riservarsi prescrizioni integrative a seguito di verifiche e sopralluoghi.
- 3) Di dare atto che il verbale della Conferenza di Servizi del 08.03.2011 richiamato nella premessa e motivazione della presente determinazione, è reso disponibile ed è accessibile presso il Servizio Ambiente della Provincia di Lucca;
- 4) Di dare atto che il provvedimento di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quinta, ha validità di anni quindici (15) dalla data di rilascio e che la domanda di rinnovo deve essere richiesta almeno un anno prima della scadenza;
- 5) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Sportello Unico Attività Produttive Unione di Comuni Alta Versilia, sede delocalizzata presso il Comune di Stazzema per gli adempimenti di competenza ai sensi del DPR 447/98 e s.m.i., dei quali invierà copia comprensiva della data di notifica, al Servizio Ambiente della Provincia di Lucca, al Dipartimento A.R.P.A.T. di Lucca e alla Az. Usl 12 Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica zona Versilia, ai fini dei successivi controlli.

- 6) Di dare atto che contro il provvedimento di autorizzazione è ammesso ricorso in opposizione entro 30 gg. dalla data di notifica dell'autorizzazione. E' fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via Straordinaria al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. dalla data di notifica dell'atto.
- 7) Di dare atto che è comunque possibile rivolgersi al Difensore Civico Provinciale.
- 8) Attestato che la presente determinazione non comporta implicazioni contabili sull'esercizio corrente e sugli esercizi successivi.
- 9) Di precisare che il presente atto è esecutivo dal giorno stesso dell'adozione.
- 10) Di precisare inoltre che il responsabile del Procedimento Istruttorio è il Dott. Massimo Antonelli.

Il Dirigente Roberto Alfonso Pagni / INFOCERT SPA Documento firmato digitalmente PROVINCIA DI LUCCA - Servizio Ambiente - Allegato unico - Prescrizioni per le emissioni diffuse -

- SISTEMI DI CONTENIMENTO INDICATI DALLA DITTA -

- 1) Sospensione delle lavorazioni in condizioni di vento elevato (superiore a 4 m/s)
- 2) Continua rimozione del materiale in stoccaggio provvisorio
- 3) Pulizia costante dei piazzali tramite rasatura con la benna della pala meccanica
- 4) Nella stagione secca e durante i periodi di siccità, trattamento della superficie del singolo cumulo tramite bagnamento (wet supprression) con acqua, mediante pompa di portata non inferiore a 0,3 mc/ora e impianto di erogazione alternata a pioggia, finemente dispersa.
- 5) Mantenimento e ispessimento della vegetazione ad alto fusto e degli arbusti ai limiti del cantiere estrattivo
- 6) Costipamento del materiale di risulta utilizzato per rampe e rimodellamento, inerbimento in itinere secondo quanto previsto dal piano di ripristino
- 7) N.2 viaggi settimanali effettuati con camion telonati per il trasporto di blocchi di grandi dimensioni

PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI DIFFUSE

Per quanto non espressamente indicato dalla Ditta, circa le modalità di contenimento delle emissioni diffuse, si richiamano le misure di cui all'Allegato V - Parte I del D.Lgs. 152/06 - Parte V.

[2] Produzione e manipolazione di materiali polverulenti

- 2.1 I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la miscelazione, il riscaldamento, il raffreddamento, la pellettizzazione e la bricchettazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.
- introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, devono essere convogliate ad un idoneo impianto di Se l'incapsulamento non può assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di abbattimento. 2.2

[3] Trasporto, carico e scarico di materiali polverulenti

- 3.1 Per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi.
- Se l'utilizzo dei dispositivi chiusi non è, in tutto o in parte, possibile, le emissioni polverulente devono essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.
 - Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti devono essere installati impianti di aspirazione e abbattimento nei seguenti punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto; punti: 3.3
 - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
- attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
 - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
 - convogliatori aspiranti.

'Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, scarico o stoccaggio di materiali

polverulenti'

Digs 152/06 Allegato V Parte I

- Se nella movimentazione dei materiali polverulenti non è possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si deve mantenere possibilmente in modo automatico, una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti. 3.4
 - Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere tale da non dar luogo alle emissioni di polveri. 3.5
 - 3.6 La copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri.

[4] Stoccaggio di materiali polverulenti

Per il magazzinaggio di materiali polverulenti, devono essere prese in considerazione ad es. le seguenti misure:

- |- Possibilità di stoccaggio in silos;
- Possibilità di realizzare una copertura della sommità e di tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse le attrezzature ausiliarie;
 - |- Possibilità di realizzare una copertura della superficie, per esempio utilizzando stuoie;
- Possibilità di stoccaggio su manti erbosi
- Possibilità di costruire terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
 - Umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo.



Direzione Ambiente ed Energia

Settore
Autorizzazioni Ambientali

AOO GRT Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006 art. 27 bis Cava Filucchia Società esercente DA.VI. SRL Comune di Stazzema (LU) - Indizione Videoconferenza interna del 04/04/2022. Contributo per la formazione della posizione unica regionale

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 55223

Al Settore Miniere e Autorizzazioni in Materia di Geotermia e Bonifiche

In riferimento alla convocazione della videoconferenza del 04/04/2022 prot. n. AOOGRT/113823 del 18/03/2022, si trasmette il contributo relativo alle materie di propria competenza.

Il presente contributo si concretizza come atto di assenso relativamente alle competenze del Settore Autorizzazioni Ambientali, inerenti le emissioni in atmosfera e gli eventuali scarichi idrici, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che producono anche solo emissioni diffuse; non è prevista l'adozione di provvedimenti autorizzativi espressi da parte di questo Settore in quanto l'art. 16 della LR 35/2015 stabilisce che il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso connesso e necessario allo svolgimento dell'attività.

Premesso quanto sopra,

Vista la documentazione progettuale ed integrativa resa disponibile dal Parco Regionale delle Alpi Apuane nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la L.R. 35/2015 in materia di attività estrattive;

Vista, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarico:

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" di seguito "Decreto";

Vista la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli enti territoriali;

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2271 del 04/05/2011 rilasciata dalla Provincia di Lucca, con validità 15 anni, con la quale si autorizza la Ditta DA.VI. SRL alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e, come prescrizioni per le emissioni diffuse si riportano le misure di contenimento indicate dalla ditta e quanto previsto all'Allegato V Parte I del D.Lgs 152/2006;

Vista la documentazione di progetto, nello specifico l'Elaborato C, Punto 12 Emissioni in atmosfera, dove si dichiara che:

"La società dispone di autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Lucca emessa con DD nr. 2271 del 4/05/2011, con validità 15 anni, non variando le modalità di coltivazione e la tipologia delle macchine in uso non si hanno variazioni relativamente alla emissione delle polveri in atmosfera, che anzi verranno ridotte dalla prosecuzione delle attività in sotterraneo."



Direzione Ambiente ed Energia

Settore Autorizzazioni Ambientali

Viste le integrazioni depositate dalla Società nel mese di dicembre 2021 e consultabili nel sito istituzionale del Parco, nello specifico l'Elaborato Q dove vengono elencati una serie di accorgimenti adottati per mitigare le emissioni diffuse tra cui:

...pulizia dei piazzali per rimozione della polvere con pala meccanica e/o bobcat, raccogliendo e... stoccando il materiale fine in aree delimitate da blocchi di marmo;

Pulizia dei blocchi da residui di marmettola e/o terre;

Eliminazione dei residui di marmettola e loro sistemazione in sacchi per smaltimento

Lavaggio delle bancate

Recupero dei letti di detriti per il ribaltamento delle bancate e sistemazione in aree di accumulo delimitate da blocchi di Pietra del Cardoso

Limitazione della velocità di translazione dei mezzi (sia autocarri che i mezzi d'opera) lungo le strade sterrate durante i periodi più asciutti.)

Bagnatura dei cumuli dopo loro frantumazione con irrigatori mobili

Carico su camion dotati di telone

Pulizia delle aree dopo il carico dei camion e asportazione di residui polverosi

Visto che sempre nella stessa relazione si riporta nelle conclusioni che:

"...La valutazione delle emissioni in atmosfera della cava Filucchia è compatibile con i valori soglia indicati da Arpat per le PM10, al recettore principale costituito dall'abitato di Stazzema. I valori delle Pm10 emesse nel processo di coltivazione, significa una emissione di 7,5 g/h, rientrando nei valori ammissibili con misure di monitoraggio al recettore più prossimo. Sono proposte delle misure di mitigazione, peraltro in parte già contenute nella autorizzazione rilasciata alla società per l'esercizio della cava, che portano ad una sensibile riduzione delle emissioni. Il valore più importante delle emissioni è legato al trasporto dei detriti ed al vento che può erodere i cumuli, piazzali e strade, indicando le misure di mitigazione necessarie per la loro riduzione/abbattimento. I valori delle PM10 calcolati indicano dei valori soglia compatibili con l'ambiente circostante che si riduce per effetto delle mitigazioni proposte"

Tenuto conto che l'art. 27 bis del D.Lqs. 152/2006 prevede che i lavori della conferenza indetta dall'Autorità competente, ai fini del rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico possono avere durata complessiva massima di 90 giorni, nel corso dei quali, a seguito del confronto tra i vari soggetti partecipanti, si formano le rispettive posizioni rispetto alla compatibilità ambientale del progetto e alle singole autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell'attività;

Tenuto altresì conto delle modifiche introdotte all'art. 27 bis dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», che al comma 7 riportano:

Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale."

Ritenuto pertanto che le autorizzazioni di competenza di questo Settore, per quanto riportato in premessa, siano da ricomprendere nel provvedimento autorizzativo dell'autorità competente ai sensi della LR 35/2015 che fa parte delle autorizzazioni rilasciate nell'ambito del PAUR, anche a seguito di confronto con la stessa autorità, in sede di conferenza;

Considerato che lo scrivente Settore esprime le proprie determinazioni di competenza, relativamente alle autorizzazioni, da ricomprendere nell'ambito del provvedimento unico rilasciato dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, analogamente a quanto previsto nei casi in cui sia previsto lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, disciplinato dalla Deliberazione di G.R. n. 1332/2018;



Direzione Ambiente ed Energia

Settore Autorizzazioni Ambientali

Vista la nostra nota del 21/03/2022 prot. n. AOOGRT/117168, con la quale si chiedeva al Dipartimento Arpat di Lucca di trasmettere il proprio contributo tecnico al fine di poter procedere all'espressione della posizione di questo Settore, relativamente agli aspetti di competenza;

Dato atto che dal Dipartimento Arpat competente, al momento, non risulta pervenuto a questo Settore il proprio contributo;

Considerato tuttavia che, come sopra esposto, l'attività dispone già di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e pertanto non vi sono allo stato attuale, visto quanto dichiarato dall'impresa, elementi per ritenere che la stessa non debba conservare la sua validità;

Premesso quanto sopra, si conferma pertanto la validità della vigente **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** adottata con Determinazione Dirigenziale n. 2271 del 04/05/2011 dalla Provincia di Lucca, con validità 15 anni, che ad ogni buon conto si provvede a trasmettere in allegato alla presente. Qualora in sede di Conferenza di Servizi PAUR, convocata dal Parco per il 07/04/2022, emergesse da parte del Dipartimento Arpat la necessità di integrare/modificare, relativamente alle emissioni diffuse, il quadro prescrittivo della citata autorizzazione alle emissioni in atmosfera, questa potrà eventualmente essere aggiornata, tenendo conto di tali indicazioni.

Relativamente alla **gestione delle AMD**, si fa presente che l'azienda, tramite comunicazione al Suap, ha richiesto alla Provincia di Lucca, con nota del 25/11/2015 prot. n. 238855, la revoca delle autorizzazioni allo scarico di reflui industriali rilasciate con Determinazione Dirigenziale n. 2516 del 24/05/2012 e Determinazione Dirigenziale n. 3182 del 29/06/2012. La rinuncia derivava dalla constatazione di non avere la necessità di uno scarico in quanto in grado di gestire le modeste quantità di acque meteoriche tramite serbatoi; tale revoca è stata disposta dalla Provincia di Lucca con Determinazione Dirigenziale n.702 del 09/03/2016. Per quanto sopra si rimanda alle valutazioni tecniche del Dipartimento Arpat quanto predisposto dall'impresa per il il Piano di gestione delle AMD che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del DPGR 46R/2008, costituisce parte integrante del progetto di cui all'art. 17 della LR 35/2015.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

II funzionario responsabile di P.O. è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti

II Dirigente Dr.ssa Simona Migliorini

DC/ES



Settore Genio Civile Toscana Nord Sede di Lucca

18/03/2021

numero 0113823

Prot. n. AOO-GRT/

da citare nella risposta

Allegati note Risposta al foglio del

Oggetto:Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - DIgs 152/2006 art. 27 bis.

Data

Cava Filucchia 1 Società: DA.VI. Srl Comune di Stazzema (LU)

Contributo Istruttorio

RIF.217

Regione Toscana Settore Miniere RUR Ing. Alessandto Fignani alessandro.fignani@regione.toscana.it

In risposta alla nota in oggetto, dalla documentazione scaricata il 30/03/2022 dal portale dedicato del Parco delle Alpi Apuane, in relazione alle competenze di questo Settore si comunica quanto segue:

- -Per quanto riguarda il **RD 1775/1933**, la Ditta ha una concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali dal Fosso della Grotta per una portata massima di 0,035l/s rilasciata con decreto della Provincia di Lucca n° 3952 del 03/03/2013 accordata per un periodo di anni quindici.
- -Per quanto riguarda il **RD 523/1904**, dall'esame degli elaborati appare che le aree di escavazione evidenziate nel piano, non attraversano né il demanio idrico né corsi d'acqua individuati dal Reticolo Idrografico LR 79/2012.

Pertanto non si ravvedono, per quanto di competenza, motivi ostativi a una conclusione positiva del procedimento in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE (Ing. Enzo Di Carlo)

DP-ML/dp

Pagina 1 di 1



Direzione Ambiente ed Energia

SETTORE SISMICA Sede di Massa

AOOGRT/Prot. n.
Da citare nella risposta

Data

Allegati:

Risposta al foglio n. AOOGRT/113823 del 18/03/2022

Oggetto: Indizione di Videoconferenza per procedimento di autorizzazione della seguente attività estrattiva:

Cava Filucchia, nel comune di Stazzema (LU), per il giorno 4 aprile 2022.

Comunicazioni

Alla Direzione Ambiente ed Energia Settore Miniere Sede

Con la presente il Settore Sismica della Regione Toscana, comunica quanto seque.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; alla domanda si dovrà allegare la progettazione esecutiva dell'intervento debitamente firmata da tecnico abilitato.

Per gli interventi definiti "*privi di rilevanza*" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n.55/2019), di cui all'allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 20/05/2019, si ricorda che andranno depositati, esclusivamente, presso il comune, così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n.69/2019.

Cordiali saluti.

Il Dirigente ing. Luca Gori

PFC/SAP



Direzione "Ambiente ed Energia" Settore "Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti"

Prot. n. Data

Allegati
Risposta al foglio del
Numero
Risposta al foglio del

Numer

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – L.R: 35/2015, art. 9 comma 1. <u>Trasmissione contributo generale ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.</u>

Al Responsabile del Settore Miniere

Premesso che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 "Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009", per quanto riguarda il procedimento n. 11 "Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale", prevede che il settore SPLEI, esprima al RUR il proprio parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche così come previsto dal d.lgs. 117/2008, articolo 7, comma 3, lettera b) nel caso in cui l'attività estrattiva oggetto di autorizzazione preveda l'autorizzazione di una o più strutture di deposito di rifiuti di estrazione¹.

Visto quanto sopra e con riferimento ai procedimenti in oggetto si osserva quanto segue.

I rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al d.lgs. 117/2008, non afferiscono alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

Tuttavia l'articolo 7, comma 3 del predetto decreto condiziona l'autorizzazione delle <u>strutture di deposito</u> dei rifiuti da estrazione all'accertamento che la loro gestione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti. La sola valutazione di quest'ultimo aspetto rientra nella competenza del settore scrivente.

Sul punto si fa presente che il Piano regionale Rifiuti e Bonifiche siti inquinati (PRB), approvato con d.c.r.t. 94/2014, relativamente ai rifiuti speciali afferenti alla parte IV del d.lgs. 152/2006 contiene solo indirizzi generali e in particolare si pone l'obiettivo di promuovere il completamento e l'adeguamento del sistema impiantistico al fabbisogno di trattamento espresso dal sistema produttivo, attuando il principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione nel territorio dei rifiuti stessi. Il PRB non contiene alcuna disposizione specifica riguardo ai rifiuti da estrazione pertanto, anche nel caso in cui fosse presente una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da considerarsi ininfluente

¹ Così come riportato alla lettera r) dell'articolo 3 del d.lgs. 117/2008 si definisce struttura di deposito qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività' estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.

ai fini della pianificazione regionale.

In via generale si coglie comunque l'occasione per evidenziare che i rifiuti speciali diversi da quelli da estrazione, che potranno essere prodotti nelle fasi di coltivazione e ripristino, dovranno essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia (d.lgs. 152/2006, parte IV). Inoltre nello specifico si dovrà tenere presente che:

- la corretta classificazione dei rifiuti e l'invio a idonei impianti di recupero e smaltimento <u>è</u> onere del produttore;
- detti rifiuti potranno essere stoccati in assenza di autorizzazione alle condizioni previste per i<u>l deposito temporaneo</u> come disciplinato dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del d.lgs n. 152/2006.

Infine si ricorda la necessità che i rifiiuti, <u>anche da estrazione</u>, siano prioritariamente destinati a recupero nel rispetto delle direttive comunitarie e del loro recepitimento all'interno del PRB.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE Renata Laura Caselli









Area Vasta Costa - Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. vedi segnatura informatica cl. LU.01.03.31/31.13 del 05/04/2022

a mezzo:

PEC

Parco delle Alpi Apuane pec: parcoalpiapuane@pec.it

Regione Toscana e p.c.

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Miniere

pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: cava Filucchia n. 1 - Variante al progetto di coltivazione della cva Filucchia 1 - proponente: DA.VI. S.r.I. - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 07/04/2022 - Vs. comunicazione prot. 1197 del 18/03/2022 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10 -richiesta chiarimenti

1. Premessa

Con nota prot. 81464 del 22/10/2022 è pervenuta a questo Dipartimento la comunicazione di avvenuto deposito della documentazione relativa alla procedura di VIA ex art. 27-bis del DLgs 152/06.

Con nota prot. 82210 del 26/10/2022 questo Dipartimento aveva comunicato che la documentazione scaricata dal sito internet del Parco era incompleta relativamente alla valutazione dell'impatto acustico e delle emissioni diffuse.

Con successiva nota prot. 20782 è pervenuta la convocazione alla CdS in oggetto.

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

2.1. Sistema fisico aria

Rumore

Si prende atto della dichiarazione di sostanziale rispetto dei limiti di emissione acustica.

Emissioni non convogliate

La valutazione fornisce un valore estremamente basso, probabilmente connesso con lo scarso sviluppo delle strade interne al cantiere. È infatti noto che il transito dei mezzi fornisce il contributo maggiore relativamente alle emissioni di polveri.

In base al PRQA non si renderebbe necessario provvedere a misure di mitigazione. La ditta potrà comunque valutare le quantità di acqua eventualmente da utilizzare e le frequenze dei trattamenti in funzione del numero di passaggi giornaliero in base alle tabelle dalla 9 alla 11 dell'allegato 2 al PRQA.

Si veda anche a tal proposito quanto valutato per la documentazione relativa ai monitoraggi delle acque superficiali, dai quali si ricava una eccessiva presenza di materiali fini negli alvei a valle del sito estrattivo.

Pagina 1 di 3







2.2. Sistema fisico acque superficiali

Gestione acque meteoriche

La documentazione esaminata fa riferimento alla DPGRT 46/R (c.d. Regolamento) riportando tuttavia le aree destinate all'accumulo dei derivati dei materiali da taglio. Si ricorda che il Regolamento non chiede di indicare l'ubicazione dei cumuli dei derivati dei materiali da taglio ex LR 35/15, ma dei rifiuti di estrazione ex DLgs 117/08.

Si richiede pertanto che venga chiarito se le aree indicate in planimetria (Tav. 2 AMD) sono aree di accumulo dei derivati dei materiali da taglio o dei rifiuti di estrazione anche alla luce di quanto accertato nel corso di un sopralluogo del marzo 2019 in cui si indicava la presenza di un certo quantitativo di materiali classificati come "rifiuto di estrazione" ex DLgs 117/08.

Relativamente agli altri aspetti, si prende atto di quanto dichiarato e che l'impianto resta sostanzialmente lo stesso di quello già autorizzato.

Monitoraggio

Nel 2018 è stato valutato l'indice IFF il cui scopo principale è di valutare la capacità autodepurativa del corso d'acqua; dalle valutazioni effettuate si evince che il sito in esame risulta solo leggermente influenzato dalle attività di cava.

Per quanto riguarda, invece, l'applicazione dell'IBE si premette che nella relazione non sono indicati correttamente i nomi delle cave del bacino di Cardoso, ad esempio viene indicata come "Filucchia 2" la cava Piastra Nera.

I valori di IBE a monte e a valle restituiscono valori simili, corrispondente ad una classe di qualità I-II ed un giudizio ricompreso tra ambiente non alterato in modo sensibile e ambiente con moderati sintomi di alterazione.

L'interferenza generata dalle cave a monte del sito si traduce probabilmente nella presenza di limo e sedimenti fini in un torrente altrimenti caratterizzato da substrato roccioso-ciottoloso. È pertanto possibile riscontrare un effetto di tipo fisico sull'ambiente fluviale, soprattutto in corrispondenza dei guadi carrabili d'accesso alle cave, tale effetto, tuttavia, non pregiudica significativamente la qualità complessiva del popolamento, che determina una classe di qualità del corpo idrico buona.

Si riscontra infine una discrepanza delle date di effettuazione delle campagne di monitoraggio, probabilmente connessa con l'errata individuazione dei siti già menzionata.

2.3. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

Nella relazione relativa alla gestione dei rifiuti di estrazione ex DLgs 117/08, si rileva una discrepanza fra quanto riportato a pag. 5 al punto 7 ("L'utilizzo dei rifiuti avverrà solo a fine progetto", ma poche righe oltre, nello stesso paragrafo "I rifiuti di estrazione verranno utilizzati a poche settimane dalla loro produzione") e al punto 9 ("I rifiuti di estrazione verranno utilizzati per il rimodellamento dopo pochi giorni dalla loro produzione").

La ditta dovrà chiarire pertanto la tempistica di produzione e di riutilizzo anche in base a quanto previsto dal comma 5-bis dell'art. 5 del DLgs 117/08. Da tener presente che nel corso del sopralluogo del marzo 2019 risultavano stoccati in cava circa 100 mc di materiali inerti er il ripristino finale.

Gestione dei derivati dei materiali di estrazione

La relazione riporta che le aree in cui verranno accumulati i derivati dei materiali da taglio sono quelle indicate nella tavola 8. Si prevede che il volume massimo previsto sarà di circa 300 mc.

3. Conclusioni

Nel complesso i dati relativi ai monitoraggi IBE e IFF effettuati negli anni precedenti indicano li-







velli relativamente buoni dello stato ambientale (valore di IBE alto) ma in entrambe le stazioni permane la presenza di fango e limo nelle aree a ridotto dinamismo si chiede di mettere in atto misure mitigative inerenti la movimentazione di polveri.

Si chiede che venga chiarito se le aree indicate in planimetria (Tav. 2 AMD) sono aree di accumulo dei derivati dei materiali da taglio o dei rifiuti di estrazione (nel marzo 2019 si rilevava la presenza di un certo quantitativo di materiali classificati come "rifiuto di estrazione" ex DLgs 117/08).

Dato il disallineamento delle asserzioni sui rifiuti, si chiede di chiarire la tempistica di produzione e di riutilizzo dei rifiuti di estrazione.

Cordiali saluti

Per Il Responsabile del Settore Supporto tecnico La Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli

Dott.ssa Maria Letizia Franchi 1

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Spett.le Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane
Casa del Capitano – Fortezza di Mont' Alfonso
55032 Castelnuovo Garfagnana
parcoalpiapuane@pec.it

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e Provvedimento Autorizzatorio Unico

Regionale art. 27 bis, Dlgs 152/2006 relativa al progetto di coltivazione della cava "Filucchia 1"

posta in Comune di Stazzema. Contributo.

Con riferimento alla Vostra nota prot. n. 1197 del 18 marzo 2022 (ns. prot. n. 2061 del 18 marzo 2022) relativa alla convocazione di Conferenza di servizi per il giorno 7 aprile 2022 per la procedura di VIA in oggetto;

Vista e richiamata la nota 4854 del 29/06/2020 con cui questa Autorità elencava a codesto ente Parco le informazioni necessarie per l'istruttoria dei progetti in oggetto;

Vista la nota di codesto ente prot. n. 4025 del 22 ottobre 2021 (ns prot. n. 8302 del 22 ottobre 2022) di richiesta di verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione relativa alla cava in oggetto, pubblicata sul proprio sito istituzionale;

Vista e richiamata la nota prot. n. 9091 del 19 novembre 2021 con cui questa Autorità ai fini della verifica suddetta ha indicato la documentazione necessaria per l'avvio dell'istruttoria sul progetto di coltivazione della cava "Filucchia 1";

Vista la documentazione pubblicata sul sito web istituzionale del Parco Regionale delle Alpi Apuane all'indirizzo http://www.parcapuane.toscana.it/ftp-via/conferenze-servizi-new.htm;

Verificato che negli elaborati non vengono analizzati compiutamente tutti i pertinenti strumenti di pianificazione di questa Autorità di Bacino;

Verificato che la cava "Filucchia 1" ricade nel bacino Toscana Nord e ricordato che **per l'area in oggetto gli interventi previsti devono essere coerenti con i Piani di bacino vigenti** sul territorio interessato (consultabili al link http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1305) che al momento attuale sono i seguenti:

- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Nord, approvato con D.C.R. n.
 11 del 25/01/2005, pubblicato sul BURT del 16/02/2005, n. 7 parte II, ad oggi vigente per la parte geomorfologica, disponibile all'indirizzo https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3426
- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito PGRA, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 20/12/2021 con deliberazione n. 26 e con notizia di adozione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022. Da tale data decorre l'applicazione delle misure di salvaguardia del piano (Mappe e Disciplina di piano), alle quali gli interventi devono risultare conformi.





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

- Il PGRA adottato è disponibile all'indirizzo web: https://www.appenninosettentrionale.it/ itc/?page id=5262
- Piano di Gestione delle Acque 2021 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito PGA, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 20/12/2021 con deliberazione n. 25 e con notizia di adozione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022. Da tale data decorre l'applicazione delle misure di salvaguardia del piano (Indirizzi di piano, Direttiva derivazioni e Direttiva Deflusso Ecologico), alle quali gli interventi devono risultare conformi.

Il PGA adottato è disponibile all'indirizzo web: https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page id=2904

La citata "Direttiva Derivazioni" è disponibile alla pagina https://www.appenninosettentrionale.it/ https://www.appenninosettentrionale.it/ https://www.appenninosettentrionale.it/ https://www.appenninosettentrionale.it/ https://www.appenninosettentrionale.it/ https://www.appenninosettentrionale.it/ delle zone di intrusione salina (IS) e delle aree di interazione acque superficiali – acque sotterranee.

La citata "**Direttiva Deflusso Ecologico**" è disponibile alla pagina https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page id=1561.

Rilevato che il progetto prevede lo sviluppo della coltivazione su un periodo di tre anni, inclusa la fase di ripristino, da eseguirsi in parte a cielo aperto ed in parte in galleria (con escavazione di circa 3170 mc di materiale, di cui 2016 in galleria e 1154 a cielo aperto);

Riscontrato dal Genio Civile Toscana Nord, competente all'applicazione delle norme del PAI Toscana Nord fino al DM 294 del 25/10/2016 di riforma della governance distrettuale, che ai sensi delle norme suddette non è dovuto il parere per l'attività estrattiva, salvo la realizzazione degli interventi edilizi (ad esse collegati) individuati dagli art. 13 e 14 delle medesime norme (cfr. Verbale della Quarta riunione del "Tavolo Tecnico tra Regione e Comuni per la redazione dei Piani Attuativi dei Bacini estrattivi delle Alpi Apuane", riunione convocata dal Settore Tutela, Riqualificazione, e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Toscana e svoltasi il 15/02/2018);

Rilevato altresì che, nelle aree a pericolosità da frana elevata PFE e molto elevata PFME del bacino del Toscana Nord, gli interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione dei fenomeni franosi e gli interventi di mitigazione dei processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità sono assoggettati al parere dell'Autorità di bacino (cfr. art. 13.1 e 14.1 delle Norme di PAI);

Preso atto, dalla lettura della nota di "Integrazioni cava Filucchia 1", a firma del Dott. Geol. Vinicio Lorenzoni, che l'intervento di escavazione in oggetto non prevede l'esecuzione di opere edilizie;

Preso altresì atto che la documentazione fornita non individua nelle aree PFE e PFME della cava in oggetto, interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione dei fenomeni franosi e interventi di mitigazione dei processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosità;

Ciò premesso, per quanto di competenza sul procedimento in oggetto, si evidenzia che il parere sull'attività in oggetto non è dovuto.

Ai fini della definizione del quadro conoscitivo ambientale di riferimento utile per le valutazioni di competenza di codesto ente, si segnala quanto segue:





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

- L'area di coltivazione risulta esterna alle Aree a pericolosità da alluvioni censite nella cartografia allegata al succitato Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA);
- Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Toscana Nord classifica l'area di coltivazione in aree a "Pericolosità geomorfologica molto elevata" (PFME) e in parte aree in "Pericolosità geomorfologica elevata" (PFE) di cui agli artt. 13 e 14 delle norme di PAI Toscana Nord;
- La rete idrografica superficiale della zona fa capo al "Fiume Vezza", classificato nel Piano di gestione delle acque in stato di qualità "scarso" per quanto concerne lo stato chimico e "sufficiente" per quello ecologico, con l'obiettivo del raggiungimento dello stato "buono" al 2027;
- L'area di intervento è limitrofa a un corpo idrico fluviale, per cui si raccomanda di valutare l'applicabilità all'intervento in oggetto degli indirizzi per la gestione delle aree di contesto fluviale e delle zone ripariali dei corsi d'acqua (sebbene tali aree e zone non siano state ancora formalmente individuate dal PGA) contenute agli articoli 24, 26 e 27 degli Indirizzi di Piano.

Inoltre, si segnala che la coltivazione della cava deve essere condotta senza recare aggravamento dei fenomeni di instabilità dei versanti presenti sull'area e su un suo intorno significativo, né innesco di nuovi fenomeni.

Infine, considerati gli obiettivi del Piano di Gestione delle Acque (PGA) e della Direttiva 2000/60/CE, si ricorda che dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli "obiettivi di qualità" individuati nel medesimo PGA. Si raccomanda in particolare di porre in atto con la massima attenzione e sollecitudine le misure di mitigazione individuate (cfr. punto 16. Misure di mitigazione e controllo del S.I.A.).

Con l'occasione, si ricorda anche che è stato recentemente adottato il "Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica" (http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page id=5734) e che il suddetto piano, una volta completato il procedimento di consultazione e partecipazione, attualmente in corso, costituirà l'elemento di riferimento per la pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui tenere conto anche per il territorio in esame. Pertanto, relativamente ai contenuti del Progetto di coltivazione in oggetto, si invita a prendere visione anche della cartografia e della Disciplina di tale Progetto di Piano, ancorché non ancora vigente.

Per eventuali informazioni sulla pratica in oggetto, potrà essere fatto riferimento al Geom. P. Bertoncini (p.bertoncini@appenninosettentrionale.it).

Cordiali saluti.

La Dirigente Area Valutazioni Ambientali Arch. Benedetta Lenci (firmato digitalmente)

BL/gp/pb Pratica n. 31 VIA

